



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

Provincia di Potenza

Prot. N. 407

Ord. n° 10/2019

OGGETTO: rettifica Ordinanza n.03-2019 recante la limitazione degli orari di apertura e chiusura degli esercenti l'attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande.

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. 6/12/2011 n° 210 "misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3644/c emanata in data 28/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

VISTO il Decreto Legge n. 14/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" le quali disposizioni riguardano principalmente i pubblici esercizi, e sono: 1) Definitiva conferma del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni 2) Possibilità per i Sindaci di stabilire limitazioni agli orari di vendita e somministrazione di alcolici, 3) Divieto di accesso in locali pubblici di persone che risultano condannate per vendita di stupefacenti;

VISTA la comunicazione del Comando Carabinieri Stazione di Vaglio Basilicata, pervenuta a questo ente in Data 18-09-2018 prot. N.3165, con la quale si richiede la regolarizzazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, in quanto il personale del Comando Carabinieri Stazione di Vaglio Basilicata e della Compagnia CC di Acerenza, più volte è stato costretto ad intervenire per sedare litigi tra gli avventori;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.03-2019 recante la limitazione degli orari di apertura e chiusura degli esercenti l'attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che nella giornata del 23-01-2019 presso la sala Consiliare l'amministrazione comunale ha tenuto un incontro con una rappresentanza di esercenti l'attività di somministrazione;

CONSIDERATO che durante l'incontro di cui sopra è emersa la necessità di conciliare la tutela della pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico con le esigenze espresse dagli esercenti sull'esercizio delle attività commerciali;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, opportuno modificare le prescrizioni impartite dall'Ordinanza n.03 del 15-01-2019, procedendo ad una nuova regolamentazione degli orari;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n° 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n° 214;

VISTO il D.L. 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge il 24/03/2012, n° 27;

VISTO il D.L. N° 223/2006 convertito in Legge n° 248/2006;

VISTO l'art 9 del RD. 18/06/1931 n° 773, e il regolamento di esecuzione di cui al RD. 06/05/1940, n° 635;

VISTA la Legge 25/08/1991, n° 287;

VISTO il D.Lgs 267/2000, art.50, comma 7;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Di revocare la precedente Ordinanza n.03-2019 recante la limitazione degli orari di apertura e chiusura degli esercenti l'attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande ed ogni altra disposizione sindacale non compatibile ed in contrasto con quanto stabilito nel presente provvedimento;
2. Di stabilire per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, lo svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza l'obbligo della chiusura settimanale, con le limitazioni degli orari di apertura e chiusura di seguito riportati:

NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE E FINO AL 31 MARZO

- DALLE ORE 06,30 ALLE ORE 02,00 DAL LUNEDI' AL GIOVEDI'
- DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 03,00 DAL VENERDI' ALLA DOMENICA.

NEL PERIODO DAL 01 APRILE E FINO AL 30 SETTEMBRE

- LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI COME DA NORMATIVA VIGENTE

eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione. Deve, pertanto, intendersi abrogato l'obbligo della chiusura settimanale. Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario adottato anche al Comune. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario di apertura dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad € 500,00.

Negli orari di chiusura scelti e comunicati, in conformità all'art. 186 del regio decreto n° 635 /1931, non deve risultare presente all'interno del locale nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare.

In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l'orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implicino tempi di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti.

L'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per motivi di ordine pubblico, deve cessare la diffusione di musica qualora questa provochi disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone. Il titolare del pubblico esercizio ha inoltre l'obbligo:

- di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
- di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;

E' VIETATO la vendita di bibite al pubblico, per un consumo esterno al locale, in contenitori di vetro, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità derivante da un improprio smaltimento dei medesimi contenitori.

Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza vengono applicate per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone.

Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari di cui al presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 1.032,00 (art.10 comma 2 della legge n.287/1991) con possibilità del pagamento in misura ridotta da € 308,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione e con l'eventuale sanzione accessoria di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 287/1991 che prevede l'applicazione di cui all'art.17 quarter del TULPS, approvato con RD 18-06-1931 N.773.

Le violazioni per l'omessa cessazione della somministrazione e lo sgombero del locale saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 154,00 ad €1.032,00(art.221 bis del TULPS) con possibilità del pagamento in misura ridotta da € 308,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione e con l'eventuale sanzione accessoria di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 287/1991 che prevede l'applicazione di cui all'art.17 quarter del TULPS, approvato con RD 18-06-1931 N.773.

Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Dalla residenza Municipale addì 08-02-2019

IL SINDACO
Ing. Antonio Senise

